



**REGIONE MOLISE**

TERZO DIPARTIMENTO – VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO  
Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro

*PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA  
MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE REGIONALE*

**CAPITOLATO TECNICO**

## INDICE

Articolo 1 - OGGETTO DELL' APPALTO	pag. 1
Articolo 2 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA	pag. 1
Articolo 3 - VALORE DEL BUONO PASTO	pag. 5
Articolo 4 - CARATTERISTICHE DELLE TESSERE	pag. 5
Articolo 5 - DISCIPLINA D'USO	pag. 5
Articolo 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE	pag. 5
Articolo 7 - POLIZZE ASSICURATIVE	pag. 6
Articolo 8 - RESPONSABILITÀ	pag. 6
Articolo 9 - DISCIPLINA, OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO	pag. 6
Articolo 10 - SUBAPPALTO	pag. 6
Articolo 11 - ACCREDITO DEI BUONI PASTO SULLE CARTE ELETTRONICHE	pag. 7
Articolo 12 - PENALI	pag. 7
Articolo 13 - RISOLUZIONE EX ART. 1456 C.C.	pag. 7
Articolo 14 - LIQUIDAZIONE FATTURE	pag. 8
Articolo 15 - SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	pag. 8
Articolo 16 - FORO COMPETENTE	pag. 8
Articolo 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 8

## Articolo 1 – OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto di cui alla procedura in epigrafe ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa per circa n. 700 dipendenti della Regione Molise, da ora in poi denominata “*Amministrazione*”, da attivarsi mediante una carta (*badge*) elettronica (*buono pasto elettronico*), utilizzabile in locali convenzionati con la ditta aggiudicataria.

Il servizio sarà affidato per la durata di due anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

L'appalto è disciplinato dagli atti della procedura in epigrafe e, per quanto ivi non previsto, dall'art. 144 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “*Codice*”) e dal Decreto n. 122 del 07.06.2017 del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche “*Decreto*”),.

Pertanto devono intendersi qui richiamate e trascritte le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto, valevoli dunque anche per i corrispondenti termini utilizzati nella documentazione della procedura in epigrafe, con la precisazione che in tale ambito il datore di lavoro è la Regione Molise.

L'importo stimato complessivo del servizio relativo al biennio contrattuale, è pari a €1.106.000,00#, IVA al 4% compresa.

Tale importo è da ritenersi indicativo e non vincolante per l'*Amministrazione* e potrà variare sulla base delle esigenze, essendo il numero dei buoni pasto soggetto a modificazione, per difetto o per eccesso, e in base alle variazioni che potrebbero intervenire sul numero degli aventi diritto. In ogni caso l'impresa affidataria, oltre al pagamento dei buoni pasto nella misura richiesta di volta in volta dall'*Amministrazione*, non potrà avanzare pretesa alcuna in caso di variazioni che potrebbero intervenire.

## Articolo 2 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria, quale società di emissione, garantisce ed organizza il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto per i dipendenti dell' *Amministrazione*, mediante carte di rilevamento personali (*badge*) aventi le caratteristiche di cui al successivo art.4, da utilizzare con le modalità di cui ai successivi artt. 5-6, attraverso una rete di esercizi, tutti necessariamente provvisti delle prescritte licenze di somministrazione e delle autorizzazioni sanitarie, convenzionati con la ditta aggiudicataria e dotati di appositi terminali di rilevazione delle transazioni, la cui fornitura, installazione e assistenza tecnica sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto oggetto del presente appalto dovrà essere erogato da esercizi convenzionati che svolgono le attività di cui all'art. 3 del Decreto, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.

L'azienda aggiudicataria:

- dovrà mettere a disposizione dei titolari una rete di esercizi convenzionati nei Comuni di allocazione degli uffici regionali, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore facciale del buono pasto, di generi alimentari di buona qualità organolettica, con la previsione di proposte alternative per soggetti con intolleranze alimentari, fruibili nell'ambito della rete di esercizi convenzionati;
- dovrà sempre garantire, per tutta la durata dell'appalto, il numero di esercizi convenzionati indicati in sede di offerta, nel rispetto della tipologia ed ubicazione territoriale degli stessi;
- ove emergano inadempienze da parte degli esercizi convenzionati dovrà provvedere in merito, eventualmente anche mediante l'esclusione degli esercizi inadempienti ed alla loro sostituzione con esercizi di medesima tipologia;
- dovrà inoltre comunicare all'*Amministrazione* le risoluzioni delle convenzioni che interverranno nel corso dell'appalto e procedere a convenzionare altri esercizi in sostituzione aventi stessa tipologia e ubicazione di quelli cessati.

La ditta aggiudicataria deve garantire ed organizzare il servizio attraverso una rete di esercizi convenzionati dislocati sul territorio dei comuni ove sono ubicati gli uffici dell'*Amministrazione*, con i quali la ditta appaltatrice abbia stipulato debite convenzioni, nel rispetto dell'art. 5 del Decreto.

In proposito, si precisa che lo sconto incondizionato, pattuito ed applicato nei rapporti tra l'aggiudicatario e i titolari degli esercizi convenzionati, dovrà essere conforme alle previsioni dell'art. 144 comma 6 lettera a) del

D.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del Decreto, e si intenderà omnicomprensivo di tutti gli impegni contemplati a carico dell'aggiudicatario nell'offerta dallo stesso presentata in sede di gara, ivi comprese tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si indicano le principali attività, da intendersi, ove ricorrano, contemplate nel predetto sconto incondizionato, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all' esercente: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmissione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all' esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo.

Nella seguente tabella sono riportati i Comuni sedi di uffici regionali, nei cui territori dovranno essere ubicati, nel numero minimo indicato accanto ad ogni Comune, gli esercizi convenzionati destinati alla prestazione del servizio:

Comune sede di uffici regionali	Numero minimo di esercizi
Campobasso	50
Isernia	30
Termoli	30
Larino	8
Montenero di Bisaccia	3
Venafro	3
Agnone	1
Bojano	2
Trivento	2
Riccia	2
Roma (Rione Colonna - via del Pozzetto,17)	10

L'Amministrazione si riserva di chiedere nel corso del contratto l'istituzione di ulteriori punti di ristoro qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere il servizio, con modalità giudicate soddisfacenti.

La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal giorno in cui avrà ricevuto la comunicazione dell'aggiudicazione, fornisca prova di essere in possesso del numero di convenzioni con esercizi che svolgono attività rientranti tra quelle previste dall'art. 3 del Decreto, così come indicato in sede di offerta. Se tale prova non dovesse essere fornita l'impresa decadrà dall'aggiudicazione, ne verrà escussa la cauzione provvisoria e il servizio sarà affidato all'impresa che la segue in graduatoria, soggetta alle medesime verifiche. Ai fini della prova in parola, l'impresa aggiudicataria dovrà fornire, prima della stipula contrattuale:

- dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, attestante l'elenco degli esercizi pubblici convenzionati con l'indicazione della ragione sociale o il nome del locale, l'indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza, la data certa dell'accordo di convenzionamento ai sensi dell'art. 5 del Decreto e lo sconto incondizionato ivi riconosciuto alla società emittente;
- copia conforme degli accordi di convenzionamento aventi data certa, che, tra quelli risultanti da detto elenco, saranno discrezionalmente indicati dall'Amministrazione, mediante espresso riferimento ai relativi esercizi convenzionati, il cui contenuto dovrà essere conforme alle prescrizioni dell'art. 5 del Decreto.

Ove emergano inadempienze da parte degli esercizi convenzionati la ditta aggiudicataria dovrà provvedere in merito, anche mediante l'esclusione degli esercizi inadempienti ed alla loro sostituzione.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese:

- alla prima fornitura e consegna delle carte elettroniche aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, nella quantità presunta di 700 carte personalizzate, o del numero maggiore o minore che si rivelasse necessario a seguito di variazioni del numero dei dipendenti dell'Amministrazione, entro i 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della relativa richiesta e contestualmente provvedere alla attivazione delle stesse;
- alle successive forniture che dovranno avvenire entro i 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
- in caso di furto o smarrimento di carte la ditta appaltatrice dovrà provvedere quanto prima, e comunque non oltre le 24 ore dal ricevimento della denuncia, al blocco delle stesse e contestualmente provvedere alla emissione di una nuova carta.

L'aggiudicataria dovrà inoltre garantire e manlevare l'Amministrazione al fine di tenere la stessa indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'impresa e i pubblici esercizi convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l'impresa ed il proprio personale dipendente.

### Articolo 3- VALORE DEL BUONO PASTO

Il valore facciale del buono pasto elettronico è fissato in €7,00 (sette/00).

Il buono pasto elettronico deve garantire la fruizione, fino al valore facciale del buono stesso, di generi alimentari di buona qualità organolettica, con la previsione di proposte alternative per soggetti con intolleranze alimentari, fruibili nell'ambito della rete di esercizi convenzionati.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di variare, con un preavviso di giorni 30, il valore facciale del buono-pasto. In tal caso sul nuovo valore, al netto dell'IVA, dovrà essere applicato lo stesso ribasso percentuale proposto in sede di offerta.

### Articolo 4 - CARATTERISTICHE DELLE TESSERE

La ditta aggiudicataria fornirà all'Amministrazione le tessere di rilevamento di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte "bancomat" e conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- dicitura "REGIONE MOLISE" e relativo logo;
- indicazione della ditta aggiudicataria e titolare delle convenzioni;
- numero della carta;
- matricola del titolare.

### Articolo 5 - DISCIPLINA D'USO

Il buono pasto elettronico è utilizzabile solo dai titolari per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, in conformità alle modalità e condizioni previste dal contratto di lavoro e relative regolamentazioni interne, secondo le previsioni dell'art. 4 del Decreto, per un importo pari al valore facciale del buono stesso.

In particolare:

- è vietata la cessione delle tessere a terzi e la loro trasformazione in denaro contante;
- sono cumulabili fino a otto buoni pasto;
- il buono pasto non dà diritto a resto in denaro;
- qualora la prestazione richiesta dall'utente sia superiore al valore nominale del buono, la differenza sarà corrisposta dallo stesso in denaro contante;
- al titolare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge in materia, dovrà obbligatoriamente essere rilasciato lo scontrino fiscale.

### Articolo 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE

I buoni pasto elettronici dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 del Decreto e il sistema informatico adottato e fornito all'Amministrazione dalla ditta aggiudicataria dovrà, in particolare, Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro

essere in grado di:

- consentire le funzioni di controllo sull'uso delle singole tessere con verifica della data, ora, locale in cui il titolare ha usufruito del servizio;
- rilevare il numero di matricola del titolare;
- registrare il numero di badge utilizzato.

I dati e le informazioni dovranno essere forniti in via telematica.

Tutte le spese relative alla fornitura del servizio sono a carico dell'impresa aggiudicataria, comprese quelle derivanti da danni, da chiunque cagionati, o da guasti di qualsiasi tipo a cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto del servizio medesimo, nonché l'installazione di terminali presso gli esercizi convenzionati e quant'altra spesa necessaria al regolare funzionamento del servizio.

#### Articolo 7 - POLIZZE ASSICURATIVE

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, ivi compresa l'Amministrazione, o di beni, tanto del fornitore stesso quanto dall'*Amministrazione* o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, ivi compresi i rischi di intossicazione da cibo e bevande, in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio.

E' pertanto richiesta la presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'Amministrazione, connessa al consumo dei pasti o comunque collegati all'espletamento del servizio con massimale non inferiore a 3.000.000,00# di euro, con il limite di euro 1.500.000,00# per persona, con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCVT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente per quella specifica e produrre una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di appalto, contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri e con massimali sopradetti.

#### Articolo 8 – RESPONSABILITÀ

La ditta dovrà verificare il possesso da parte degli esercizi convenzionati delle autorizzazioni e licenze di legge.

La ditta provvederà al controllo dell'effettuazione delle prestazioni degli esercenti servizio, presentando all'Amministrazione, con cadenza mensile, report di rendicontazione sullo svolgimento del servizio.

La ditta stessa è responsabile del corretto adempimento da parte degli esercenti delle condizioni del presente capitolato delle quali si fa garante. L'*Amministrazione* è soggetto terzo ed estraneo al contratto intercorrente tra ditta aggiudicataria ed i pubblici esercizi, per cui nessun onere né responsabilità è imputabile all'*Amministrazione* derivante dal loro rapporto contrattuale, ivi compresi i danni che potrebbero conseguire da inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente al gestore dei punti ristoro e/o al personale da lui dipendente.

I danni derivanti da inosservanze di prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene, sanitarie, ecc., vigenti negli esercizi commerciali, di cui venisse richiesto il risarcimento all'*Amministrazione*, saranno, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

#### Articolo 9 – DISCIPLINA, OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto è sarà stipulato in conformità alla disciplina di appalto dianzi indicata e all'offerta dell'aggiudicataria.

#### Articolo 10 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.

Alla ditta aggiudicataria è inibito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto e il relativo credito ad altra Impresa. In caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, come tale, priva di effetto nei rapporti con l'*Amministrazione*, ferma la facoltà di quest'ultima di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

#### Articolo 11 - ACCREDITO DEI BUONI PASTO SULLE CARTE ELETTRONICHE

I buoni pasto verranno accreditati sulle carte elettroniche intestate ai titolari sulla base degli ordinativi che il personale preposto della Regione Molise invierà, corredati da files riportanti i quantitativi spettanti ai singoli dipendenti. Gli accrediti dovranno avvenire non oltre le 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo da parte dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria dovrà rinnovare in maniera automatica la validità dei buoni scaduti presenti nelle tessere elettroniche individuali, senza necessità di alcuna richiesta da parte dell'*Amministrazione*.

#### Articolo 12 – PENALI

L'*Amministrazione* si riserva di controllare in qualsiasi momento la regolarità e la correttezza dell'esecuzione del servizio, ivi comprese le prestazioni eseguite dagli esercizi convenzionati, nel rispetto del contratto, anche in riferimento alle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara, ferma restando l'applicazione dell'art. 5 comma 10 del Decreto, laddove ne ricorressero i presupposti.

L'*Amministrazione* porterà tempestivamente a conoscenza dell'impresa aggiudicataria gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto, anche in riferimento alle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare le inosservanze degli obblighi e dei termini di contratto e di convenzionamento, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte dell'*Amministrazione*.

Decorso il termine suddetto senza che la ditta appaltatrice abbia provveduto ad eliminare le situazioni contestate, saranno applicate le penali previste in misura compresa tra un minimo di €50,00# ed un massimo di €1.000,00# per ogni infrazione commessa in dipendenza della gravità dell'inadempienza. Nel caso di ritardi nell'ottemperare agli obblighi contrattuali le penali applicate si intendono per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inadempienze gravi e ripetute da parte della ditta aggiudicataria, regolarmente contestate, l'*Amministrazione* potrà, di pieno diritto, risolvere il contratto a maggiori spese della ditta stessa con diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre ad incamerare la cauzione definitiva.

#### Articolo 13 – RISOLUZIONE EX ART. 1456 C.C.

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, l'*Amministrazione* potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti specifici casi:

- a) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
- b) frode, grave, negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
- c) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
- d) mancato reintegro della cauzione definitiva ogni volta che su di essa la Regione Molise abbia operato prelevamenti in seguito alla applicazione delle penali;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto e/o del credito;
- f) riduzione, durante la validità del contratto, del numero di esercizi commerciali convenzionati in misura superiore al 10% di quello offerto in sede di gara;
- g) negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa, ivi compreso l'art. 5 comma 10 del Decreto;

- h) stipula, da parte della Consip, di una convenzione che consentisse all'Amministrazione di acquisire il servizio in oggetto a condizioni per essa più favorevoli di quelle pattuite con l'aggiudicataria.

In caso di risoluzione l'Amministrazione, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla precedente lettera h), potrà incamerare il deposito cauzionale salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e fatto comunque salvo il diritto della ditta fornitrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.

#### Articolo 14– LIQUIDAZIONE FATTURE

La fattura riepilogativa che dovrà essere intestata e spedita secondo quanto sarà dettagliato nel relativo Contratto d'Appalto, dovrà riportare:

- l'indicazione del CIG assegnato all'appalto;
- l'indicazione del Contratto di riferimento;
- il periodo di riferimento;
- il numero totale dei buoni con l'indicazione della relativa numerazione;
- controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- l'assoggettamento dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla legge.

Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati verranno liquidate, mediante apposito provvedimento del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del lavoro entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato dal Fornitore in fase di stipula del Contratto. A tal fine si rimanda alla Legge 136/2010 in materia di regolamentazione dei flussi finanziari.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al predetto Servizio Risorse Umane e Organizzazione del lavoro le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel contratto e nelle singole richieste di approvvigionamento.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di fornitura si potrà risolvere di diritto come meglio indicato nel contratto che si andrà a sottoscrivere.

#### Articolo 15 – SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative al presente contratto (*bolli, registrazione, copie, ecc.*) sono previste a carico della ditta aggiudicataria.

#### Articolo 16 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti comunque relative al presente atto, regolato dalla legge sostanziale italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente è quello di Campobasso. Non trova applicazione la competenza arbitrale.

#### Articolo 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione ai sensi dell'Art.13 del D. Lgs.n. 196/2003, informa che tratterà i dati forniti dalle imprese, saranno trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione dei contratti.